

Bologna, 03 ottobre 2018

Spett.le
Stefan S.r.l. unipersonale in A.S.
Via Cava ang. Via Pontalto 26
59100 Prato (Po)
c.a. *Commissario Straordinario*

Via e-mail

OGGETTO: Stefan in AS / Banca Popolare di Vicenza – Trib. Prato R.G. 1705/2016
Sentenza 437/2018 del 30/06/2018

Preg.mo Commissario,

in relazione all'oggetto, in allegato presento il miglior preventivo per il patrocinio legale della Procedura nella causa di appello, avverso la sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Prato, sulla cui opportunità rimando al parere 26/07 u.s.,

Con particolare riferimento alla tesi del Giudice di primo grado, secondo cui la difesa della Banca si sarebbe limitata a citare l'ingresso in procedura concorsuale di BPVI solo a fini "meramente informativi" e non interruttivi, rilevo quanto segue: l'art. 300 c.p.c. prevede che "*se alcuno degli eventi [interruttivi] si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti*". Notifiche e comunicazioni si fanno ai difensori costituiti mediante deposito in Cancelleria ex art. 170 c.p.c.

I requisiti legali per la interruzione del processo sono, quindi, due: l'evento e la dichiarazione, entrambi verificatisi. La motivazione adottata nel provvedimento in esame appare non convincente: la sentenza di Cassazione ivi citata (15080/02, come anche 15131/00), fa sorgere la necessità – tutta di matrice giurisprudenziale – che la dichiarazione si attenga alle forme rituali, non abbia scopo meramente informativo e si accompagni all'astensione dell'attività difensiva.

Viceversa, un orientamento contrario attribuisce rilievo alla dichiarazione comunque resa, ad esempio all'interno di un atto di appello (5629/99, con finalità quindi del tutto opposte a quelle 'interruttive' che il nostro Giudice richiede), ovvero in tutti i casi in cui la finalità 'meramente informativa' non sia manifestamente esplicitata (312/98; nel nostro caso, il difensore dichiara, all'opposto, che "*BPVI ha perso dunque la capacità di stare in giudizio*"), ribaltando in tal modo il codice interpretativo del tenore della dichiarazione.

Pertanto, a favore della riforma del punto, va sottolineata la natura di atto giuridico definito della dichiarazione interruttiva, i cui effetti sono previsti automaticamente dalla norma, nella quale non si fa menzione dei 'fini' del dichiarante; vanno altresì considerati gli interessi pubblicistici della tutela dei terzi che si rapportano con le procedure concorsuali.

Quanto alla misura del compenso, specifico che:

- Il compenso base (A) è stato conteggiato al 50% dei parametri minimi ex DM 55/2014;
- Il compenso premiale in caso di riforma della sentenza di primo grado (B) è stato conteggiato al 50% dei parametri medi ex DM 55/2014;
- Verrà richiesta una quota in acconto, pari al compenso base (A) per le sole fasi "studio" e "introduttiva", al momento della notificazione dell'atto di appello;
- Il preventivo ha per oggetto il grado di appello;
- Il preventivo comprende ogni voce di compenso, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, ma escluse anticipazioni per spese borsuali, oneri previdenziali e fiscali;

Avv. Alessandro Martini
Avv. Giovanni Ravenna
Avv. Benedetta Valentini

**STUDIO LEGALE
MARTINI RAVENNA VALENTINI**

Via Belfiore, 1 - 40123 Bologna
Tel 051584050
Fax 051333472
www.studiolegalemrv.com
studio@studiolegalemrv.com

martini@studiolegalemrv.com
ravenna@studiolegalemrv.com
valentini@studiolegalemrv.com

Avv. Paolo Martini
Dott.ssa Daniela Ravaglia
Dott.ssa Agnese Angellotti
Dott.ssa Guendalina Grandi
Dott.re Stefano Rispoli

p.martini@studiolegalemrv.com
ravaglia@studiolegalemrv.com
angellotti@studiolegalemrv.com
grandi@studiolegalemrv.com
rispoli@studiolegalemrv.com

- Le spese giudiziali eventualmente liquidate a favore della Procedura, all'esito del giudizio, saranno ad appannaggio del difensore, al netto di quanto anticipato dalla Procedura nella quota in acconto.

Resto in attesa di riscontro, a disposizione per ogni chiarimento e informazione.

Con i migliori saluti

Avv. Alessandro Martini